



# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione urgente – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 13 DEL 15-06-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)**

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BECCARIA CARLA	X		GABBA FRANCESCO	X	
BERTO MARCO	X		GABETTA ESTER	X	
BUSCAGLIA RICCARDO	X		LOSI SILVIA		X
BUZZESE MARIA LINDA	X		SULLA GIOVAMBATTISTA	X	
CORRADIN ELENA	X		VALDAMBRINI GRETA	X	
COSTA MARCO	X				

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. CARLA BECCARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 57 del 09-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

Presentata dal Servizio: Servizio Finanziario

Allegati: 1

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>[1]</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*
- *il comma 654-bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*
- ...
- *il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";*
- *il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";*

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che, a seguito della grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

Considerato che l'art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 stabiliscono che «*il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;*

Evidenziato che con la delibera n. 158 del 7 maggio 2020 ARERA avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ha previsto un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Visto che l'Autorità disegna i seguenti schemi:

- attività "chiusure per legge e successivamente riaperte", una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi (e - presumibilmente - anche regionali);
- attività "ancora soggette a chiusura", una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- attività che "potrebbero risultare sospese", per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli "Enti territorialmente competenti", chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale "competenza" specifica;
- attività "non soggette a sospensione per emergenza", per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie "commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti", da dimostrare "documentalmente" (articolo 2 della del. 158)

Considerato che l'ufficio tributi ha simulato le variazioni tariffarie come indicato da ARERA nella delibera sopra citata e la minore spesa a carico delle attività soggette al lock-down è poco rilevante rispetto alle ripercussioni finanziarie avute nel periodo di chiusura forzata e nei successivi mesi a causa delle misure di distanziamento sociale da rispettare;

Visto che l'Amministrazione Comunale, tenendo conto del carico fiscale gravante sulle attività non domestiche, intende accordare agevolazioni di dimensione più ampia rispetto a quanto previsto dall'Autorità, introducendo una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 100%: tale agevolazione sarà accordata a tutte quelle partite iva la cui attività risulta sospesa per esclusione dall'elenco codici ATECO di cui al DPCM 10/04/2020, allegato 3;

Considerato che le agevolazioni di cui sopra determineranno per l'anno 2020 un minor gettito Tari pari ad € 10.518,74 che verrà finanziato con mezzi propri di bilancio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 09 in data 11/03/2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 in data 17/07/2015;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 19 in data 26/02/2020, con cui sono state approvate le scadenze per la Tari anno 2020 la quale prevedeva le seguenti rate:

1^ Rata in acconto	30.06.2020
2^ Rata in acconto	31.09.2020
3^ Rata a saldo	15.12.2020
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	30.06.2020

Ritenuto di modificare le suddette, con le seguenti date:

1^ Rata in acconto	30.09.2020
2^ Rata in acconto	31.11.2020
3^ Rata a saldo	31.01.2021

Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	30.09.2020
---	------------

Acquisito sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere del Revisore dei Conti;

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali

### DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, si conferma l'applicazione delle tariffe già approvate per l'anno 2019, così come determinate con deliberazione di C.C. n. 09 in data 11/03/2019 e che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, come di seguito riportate:

TARI UTENZE DOMESTICHE		
N* componenti nucleo familiare	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,793837	40,62
Famiglie di 2 componenti	0,926143	94,78
Famiglie di 3 componenti	1,020647	121,86
Famiglie di 4 componenti	1,096251	148,95
Famiglie di 5 componenti	1,171854	196,34
Famiglie di 6 o più componenti	1,228557	230,19

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6172	0,4452	1,0624
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,9682	0,6943	1,6625
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7261	0,5194	1,2455
4	Esposizioni, autosaloni	0,5204	0,3763	0,8967
5	Alberghi con ristorante	1,6096	1,1586	2,7682
6	Alberghi senza ristorante	1,1013	0,7939	1,8952
7	Case di cura e riposo	1,2102	0,8681	2,0783
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,3675	0,9858	2,3533
9	Banche ed istituti di credito	1,0529	0,7600	1,8129
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,3433	0,9667	2,3100
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8395	1,3197	3,1592
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2586	0,9010	2,1596
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4038	1,0049	2,4087
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1013	0,7950	1,8963
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3191	0,9455	2,2646
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,8573	4,2049	10,0622
17	Bar, caffè, pasticceria	4,4051	3,1609	7,5660
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e			

	formaggi, generi alimentari	2,8803	2,0723	4,9526
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,1586	2,2694	5,4280
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,3338	5,2702	12,6040
21	Discoteche, night club	1,9847	1,4257	3,4104

3) di dare atto che, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'ente provvederà all'approvazione del Piano Finanziario Economico Tari per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2020, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti da ripartire nel triennio 2021/2023;

4) di approvare la riduzione del 100% della componente tariffaria relativa alla quota variabile per tutte quelle attività economiche soggette a chiusura dell'attività ai sensi del DPCM 10/04/2020, i cui codici Ateco sono riportati nell'allegato 3 del DPCM medesimo;

5) di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

6) di dare atto altresì che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano ad € 10.518,74 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con mezzi propri di bilancio;

7) di modificare la scadenza precedentemente fissata con deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 19 in data 26/02/2020, con le seguenti date:

1^ Rata in acconto	30.09.2020
2^ Rata in acconto	31.11.2020
3^ Rata a saldo	31.01.2021
Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione	30.09.2020

8) di quantificare in € € 299.420,23 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 11/03/2019;

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 57 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	10	BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	10	BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - BUSCAGLIA RICCARDO - BUZZESE MARIA LINDA - CORRADIN ELENA - COSTA MARCO - GABBA FRANCESCO - GABETTA ESTER - SULLA GIOVAMBATTISTA - VALDAMBRINI GRETA
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*CARLA BECCARIA*

IL SEGRETARIO  
*ROBERTO BARIANI*

---